

XVII LEGISLATURA - CAMERA DEI DEPUTATI  
Mercoledì 19 febbraio 2014  
V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione)

**DL 149/2013: Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore.**

**DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO**

  
*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*  
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO  
(SPEDIZIONE IN ABBONDO)  
UFFICIO III

Roma, 17 FEB 2014

➔ Al Ufficio Coordinamento Legislativo  
Ufficio Legislativo Economia  
SEDES

o, p. c.: Al Ufficio Legislativo Finanze  
SEDES

Prot. N. 14597/2014  
RIC. Prot. Senato N.  
Risposta a nota n.  
A/R 2

**OGGETTO:** AC 2096 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, recante abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore. Approvato dal Senato della Repubblica il 12 febbraio 2014. Relazione Tecnica integrati ed allegato 3.

Con riferimento al provvedimento indicato in oggetto, all'esame della Camera dei Deputati, si trasmettono, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 196 del 2009, per il seguito di competenza la relazione tecnica positivamente verificata e il prospetto (ripetitivo degli effetti finanziari (allegato 3)).

Si segnala che gli oneri di cui all'articolo 12, comma 6-bis si riferiscono all'intervento a regime previsto dal comma 1 del citato articolo 12, conseguentemente si è considerato nella relazione tecnica allegata l'onere a regime e non, come indicato al comma 6-ter, limitato al triennio 2014-2016.

  
Il Ragioniere Generale dello Stato

## RELAZIONE TECNICA

### Capitoli I e II

#### DISPOSIZIONI GENERALI - DEMOCRAZIA INTERNA, TRASPARENZA E CONTROLLI

##### Articoli 1-9.

Nell'ambito delle disposizioni in esame si stabiliscono i principi dell'abolizione del finanziamento pubblico diretto ai partiti politici, relativo al rimborso delle spese per le consultazioni elettorali e ai contributi pubblici erogati per l'attività politica a titolo di cofinanziamento.

Dette disposizioni dettano, inoltre, criteri per la trasparenza e la democrazia dei partiti politici, prevedendosi, tra l'altro, varie norme a carattere ordinamentale volte alla semplificazione, all'efficienza dei controlli e alla certificazione esterna dei rendiconti dei partiti.

Dalle suddette norme, pertanto, non derivano effetti diretti sui saldi di finanza pubblica, tenuto conto che, ai sensi dell'articolo 1, è previsto un rinvio al successivo articolo 14 per la disciplina delle modalità della progressiva abolizione del citato finanziamento pubblico diretto.

##### Capo III

#### DISCIPLINA DELLA CONTRIBUZIONE VOLONTARIA AGEVOLATA

##### Articolo 10

In conseguenza di quanto previsto dall'articolo 1, relativamente all'abolizione del finanziamento pubblico diretto ai partiti politici, con l'articolo in esame sono dettate norme di principio per l'ammissione dei partiti stessi alla contribuzione volontaria agevolata, nonché limiti a tale contribuzione relativi alle persone fisiche e ad altri enti.

Anche dalle suddette norme di carattere ordinamentale non derivano effetti diretti sui saldi di finanza pubblica, tenuto conto che le modalità e i relativi effetti finanziari derivanti dalla suddetta contribuzione volontaria sono stabiliti dai successivi articoli 11 e 12, rispettivamente relativamente alle detrazioni fiscali per le erogazioni liberali in denaro e la partecipazione ai corsi di formazione e alla destinazione volontaria del due per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

##### Articolo 11

#### Detrazioni per le erogazioni liberali in denaro in favore di partiti e movimenti politici

Comma 1-5 - La norma in esame dispone che, a decorrere dal 2014, la detrazione per le erogazioni liberali ai partiti politici, per le persone fisiche, è pari al 26% per importi compresi fra 30 e 30.000 euro annui.

La legislazione vigente dispone l'applicazione di una detrazione pari al 26% per somme comprese tra 50 e 10.000.

Sulla base dei dati delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche presentate nel 2012 risulta un ammontare di erogazioni liberali in esame, attualizzate all'anno 2014, per importi compresi tra 50 e 10.000 euro di circa 17 milioni di euro. Applicando l'aliquota del

26%, si stima, per la legislazione vigente un ammontare di detrazione ai fini IRPEF di circa 4,4 milioni di euro.

Al fini della stima della norma in esame il suddetto ammontare viene raddoppiato per tener presente del nuovo limite inferiore (30 euro) più basso rispetto alla legislazione vigente, ritenendo che una considerevole quota di soggetti eroganti importi inferiori al limite minimo potrebbe essere indotta ad erogare un importo superiore, in maniera da poter accedere alla novella agevolazione.

Pertanto, sulla base dei suddetti dati, si stima un ammontare di erogazioni liberali per importi compresi tra 30 e 30.000 euro di circa 38 milioni di euro. Applicando l'aliquota del 26%, si stima, un ammontare di detrazioni ai fini IRPEF di circa 9,95 milioni di euro.

Si stima quindi un effetto di perdita di gettito IRPEF di competenza annua di circa -5,5 milioni di euro.

Si riportano di seguito i relativi effetti finanziari (milioni di euro):

	2014	2015	2016
IRPEF	0	-9,7	-5,55

Analogamente il maggior onere, determinato per differenza tra l'effetto della detrazione a legislazione vigente e quello derivante dalla presente proposta, è riepilogato nella seguente tabella:

Effetti complessivi differenziali tra detrazioni a LV e proposta			
	2014	2015	dal 2016
effetto detrazioni a LV	0	4,4	4,4
effetto nuove detrazioni	0	14,1	9,95
differenza	0	-9,7	-5,55

Milioni di euro

Con una 6 - Per i soggetti IRES in legislazione vigente (art. 78 del TUIR) concede l'applicazione di una detrazione di imposta per oneri pari al 19% dell'importo erogato ai partiti o movimenti politici, nei limiti ed alle condizioni di cui all'articolo 15 comma 1-bis. Per tali soggetti dai dati dichiarativi risultano detrazioni annue per erogazioni ai partiti di importo compreso tra 51,65 euro e 103.291,38 euro, per circa 1,2 milioni di euro, corrispondenti a 6,3 milioni di euro di erogazioni; considerando i nuovi limiti di 30 euro - 30.000 euro le erogazioni liberali, stimate puntualmente sulle dichiarazioni, si stimano in circa 4,9 milioni di euro.

La normativa proposta concede, a decorrere dal periodo di imposta 2014, un incremento nella percentuale di detraibilità (elevandola al 26%) - da parte dei soggetti all'imposta sul reddito delle società - delle erogazioni liberali in denaro a favore dei movimenti o partiti politici.

In considerazione della relativa maggiore convenienza, data dalla concentrazione delle erogazioni per importi entro i nuovi limiti, si assume in via prudenziale, che la normativa

proposta possa produrre un sostanziale raddoppio delle erogazioni liberali, attualmente circa 4,9 milioni di euro. La minore imposta, a legislazione proposta a seguito della modifica, con una aliquota media del 26%, risulterebbe circa  $9,8 \times 26\% = 2,3$  milioni di euro. Pertanto si avrebbe una variazione di gettito di competenza di circa -1,3 milioni di euro (2,5 mln - 1,2 mln).

Si riportano di seguito i relativi effetti finanziari con un acconto del 75%:

	2014	2015	2016
IRES	0	-2,3	-1,3

Millioni di euro

Analogamente il maggior onere, determinato per differenza tra l'effetto della detrazione a legislazione vigente e quello derivante dalla presente proposta, è riepilogato per tipologia di imposta nella seguente tabella:

IRES			
Effetti complessivi differenziali tra detrazioni a LV a proposta			
	2014	2015	dal 2016
effetto detrazioni a LV	0	1,3	1,3
effetto nuove detrazioni	0	3,5	2,5
differenza	0	-2,3	-1,3

Millioni di euro

#### EFFETTI COMPLESSIVI

	2014	2015	Dal 2016
IRPEF	0	-9,7	-5,55
IRES	0	-2,3	-1,3
TOTALE	0	-12,0	-6,85

Millioni di euro

Comma 4-bis - Il comma aggiuntivo 4-bis è disposizione a carattere interpretativo e non determina effetti sul gettito.

#### Articolo 11-bis

La disposizione sostituisce il comma 1, lettera d), dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 304/1992, escludendo dall'esenzione dell'IMU gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del DPR n. 917/1986, posseduti da partiti politici, indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile.

Al riguardo, si evidenzia che detta disposizione è suscettibile di comportare effetti positivi in termini di gettito, prudenzialmente non stimati.

#### Articolo 12.

**Il comma 2-bis definisce le modalità di corresponsione delle risorse derivanti dal riparto dei risorse derivanti dalle scelte dei contribuenti per la destinazione volontaria del due per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, stabilendo comunque che la complessiva somma da destinare non può superare i limiti di spesa indicati al comma 4. Pertanto il comma non comporta effetti sui saldi di finanza pubblica.**

La norma, al comma 4, autorizza la spesa nel limite massimo di 7,75 milioni di euro per l'anno 2014, 9,6 milioni di euro per l'anno 2015, 27,7 milioni di euro per l'anno 2016 e 45,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017 da iscriversi in un apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Dette risorse sono annualmente assegnate ai partiti politici in relazione alle scelte dei contribuenti in ordine alla destinazione del due per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche a favore di un partito politico iscritto nella seconda sezione del registro di cui all'articolo 4.

Tenendo conto dei necessari tempi tecnici per l'accertamento delle scelte da parte dell'Agenzia delle entrate e del territorio, al comma 6 è previsto che le disponibilità iscritte annualmente nel citato fondo, non utilizzate al termine di ciascun esercizio, sono nuovamente riversate all'Entrata del bilancio dello Stato.

All'onere derivante dall'istituzione del richiamato fondo si provvede mediante utilizzo di quota parte dei risparmi che si rendono disponibili per effetto della progressiva abolizione del meccanismo di finanziamento diretto ai partiti politici, prevista dall'articolo 14, commi 1, lettera b), e 2, del decreto-legge.

**Il comma 6-bis prevede che per le comunicazioni individuali o al pubblico relative alle destinazioni di cui al precedente comma 1, il partito politico usufruisce della tariffa postale agevolata. Ai relativi maggiori oneri determinati nel limite massimo di 9 milioni di euro nel 2014, 7,5 milioni di euro nel 2015 e 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016 si provvede mediante utilizzo di quota parte dei risparmi che si rendono disponibili per effetto delle disposizioni recate dal seguente articolo 14, commi 1, lettera b), e 2.**

#### Articolo 13.

L'articolo reca disposizioni volte ad agevolare le raccolte di fondi per campagne che promuovano la partecipazione alla vita politica sia attraverso SMS o altre applicazioni da telefoni mobili, sia dalle utenze di telefonia fissa attraverso una chiamata in fonìa. A tal fine si prevede che tale raccolta sia disciplinata da un apposito codice di autoregolamentazione tra i gestori telefonici autorizzati a fornire al pubblico servizi di comunicazione elettronica in grado di gestire le numerazioni appositamente definite dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Gli addebiti connessi a tale raccolta di fondi, in qualunque forma effettuati dai soggetti che forniscono servizi di telefonia, degli importi destinati dai loro clienti alle campagne sono esclusi dal campo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto.

#### Articolo 13-bis

L'articolo stabilisce che la tutela in giudizio nelle controversie concernenti l'applicazione delle disposizioni contenute nel provvedimento normativo è rimessa alla giurisdizione del giudice amministrativo, ad eccezione della giurisdizione del giudice ordinario in materia di sanzioni amministrative recate dal comma 8, dell'articolo 8. L'articolo non comporta effetti sui saldi di finanza pubblica.

#### Capo IV

#### DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

#### Articolo 14.

La disposizione prevede, tra l'altro ai commi 1, lettera b), e 2, la progressiva abolizione del meccanismo di finanziamento diretto ai partiti politici; le relative percentuali annue della riduzione del finanziamento pubblico diretto dei partiti e movimenti politici, applicabili alle consultazioni elettorali svolte precedentemente alla data di entrata in vigore del decreto in esame, sono pari al 25 per cento nel 2014, al 50 per cento nel 2015 e al 75 per cento nel 2016, mentre, per il 2017, è prevista la definitiva cessazione dell'intervento, che attualmente ammonta a 91 milioni di euro annui. I risparmi che si rendono progressivamente disponibili per effetto delle richiamate riduzioni sono utilizzati per la copertura delle maggiori spese previste dai suddetti articoli 11, 12 e il successivo articolo 16.

Le risorse residue che restano iscritte sul fondo a seguito delle suddette riduzioni, tenuto anche conto dei risparmi derivanti dalle consultazioni elettorali svoltesi successivamente alla data di entrata in vigore del decreto in esame, sono indicate nel prospetto che segue:

	2014	2015	2016	dal 2017
Stanziamiento fondo partiti politici	51,50	27,50	13,80	0,0

*milioni di euro*

#### Articolo 14-bis.

Si tratta di disposizioni di natura ordinamentale che non determinano oneri a carico della finanza pubblica.

#### Articolo 15.

Si tratta di disposizioni di natura ordinamentale che non determinano oneri a carico della finanza pubblica.

#### Articolo 16.

Dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2014, ai partiti iscritti nel registro nazionale e alle loro articolazioni territoriali si applichino le disposizioni in materia di trattamento straordinario di

